



CH-3003 Berna, UFE

Alle aziende elettriche

Nostro riferimento:  
Collab. responsabile:  
**3003 Berna, 4 marzo 2026**

## **Etichettatura dell'elettricità: «elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione del mix del fornitore su [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch)**

Gentili signore, egregi signori,

tramite il pagamento del supplemento rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Nel quadro della RIC, **nel 2025** sono stati prodotti **3'194'321'119 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 6.0 per cento**.

Per il 2025 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, il seguente numero (con relativa nota a piè di pagina):

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Elettricità che beneficia di misure di promozione dalla Svizzera<sup>1</sup></b> | <b>6.0 %</b> |
|---|--------------|

<sup>1</sup> **Elettricità che beneficia di misure di promozione: 52.3 % forza idrica, 17.9 % energia solare, 4.2 % energia eolica, 21.6 % biomassa, 4.0% rifiuti urbani rinnovabili, 0% geotermia**

Secondo l'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il loro mix del fornitore su un sito Internet comune, al più tardi entro la fine di **giugno** dell'anno successivo. Una definizione dettagliata dell'obbligo di etichettatura è contenuta nella guida aggiornata sull'etichettatura dell'elettricità ([www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/approvvigionamento-elettrico/garanzie-di-origine-ed-etichettatura-dell-elettricit.html](http://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/approvvigionamento-elettrico/garanzie-di-origine-ed-etichettatura-dell-elettricit.html)). L'etichettatura dell'elettricità per i clienti finali deve essere allegata alla fattura (o all'e-bill) entro la fine dell'anno successivo. È inoltre obbligatorio tenere una contabilità dell'elettricità. I documenti corrispondenti sono anch'essi disponibili al link sopra menzionato.



Per la pubblicazione del mix del fornitore all'indirizzo [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch), i fornitori di energia elettrica registrano il loro mix del fornitore nel sistema delle garanzie di origine (GO; shkn.pronovo.ch). Un esempio di come riportare l'etichettatura dell'elettricità sulle fatture dei clienti finali è illustrato nella figura in allegato.

**I fornitori di energia elettrica soggetti all'obbligo di etichettatura che non tengono una contabilità dell'elettricità, che non forniscono i dati relativi all'etichettatura ai clienti finali o che non registrano per tempo il mix del fornitore possono essere multati secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera a della legge sull'energia.**

Per l'etichettatura dell'elettricità si deve procedere tempestivamente all'annullamento delle garanzie di origine. **Le garanzie di origine scadute non possono più essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità. Pronovo invierà eventuali promemoria all'utente registrato come referente principale nel sistema GO. Assicurarsi di aver inserito l'indirizzo e-mail corretto.**

Desideriamo informarvi sin d'ora dei cambiamenti previsti per l'anno di consegna 2025:

Oltre al mix del fornitore già pubblicato, nelle informazioni fornite ai consumatori finali deve ora essere indicato anche il prodotto elettrico (mix del prodotto). Sul sito web [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch) continuerà a essere pubblicato solo il mix del fornitore. Il mix del fornitore e il mix del prodotto devono essere presentati graficamente per una migliore comparabilità, ad esempio sotto forma di grafici a torta, vedi l'allegato qui sotto. L'indicazione dei valori in forma tabellare non è più obbligatoria. L'obiettivo è rendere più trasparente la qualità dell'elettricità per i clienti finali.

Inoltre, dall'anno di consegna 2025 devono essere forniti dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di elettricità nonché sul volume delle scorie radioattive prodotte come da garanzia di origine. Nel modulo di inserimento del mix del fornitore del sistema GO, le proporzioni di ciascuna fonte energetica vengono inserite come in precedenza. Il sistema GO calcola quindi automaticamente le emissioni di CO<sub>2</sub> e i rifiuti radioattivi del mix del fornitore. Questi valori vengono visualizzati al fornitore di energia elettrica nel modulo di inserimento e successivamente pubblicati sul sito <https://www.strom.ch/it/service/etichettatura-elettricit>. Per il calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei rifiuti radioattivi del mix di prodotti, è possibile utilizzare i "valori di CO<sub>2</sub> per l'etichettatura dell'elettricità" disponibili sul sito [www.pronovo.ch/de/herkunftsnachweise/information/hkn-system/](http://www.pronovo.ch/de/herkunftsnachweise/information/hkn-system/).

In caso di domande, potete rivolgervi alla Pronovo SA via e-mail al seguente indirizzo: [info@pronovo.ch](mailto:info@pronovo.ch).

Grazie per la collaborazione.

Distinti saluti


Ufficio federale dell'energia UFE

Patrick Kutschera

Vicedirettore, Capo Sezione Efficienza energetica e energie rinnovabili



Allegato: **esempio** di grafici a torta per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico), valida dall'anno di consegna 2025.



Elettricità che beneficia di misure di promozione: 52.3 % forza idrica, 17.9 % energia solare, 4.2 % energia eolica, 21.6 % biomassa, 4.0% rifiuti urbani rinnovabili, 0% geotermia